




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



**Nota di lettura al disegno di legge n. 1030/A Stralcio II:
“Disposizioni finanziarie varie”**

Documento n. 7 - 2026 del Servizio Bilancio
Documento n. 6 - 2026 del Servizio Studi

Servizio Bilancio e Servizio Studi
XVIII Legislatura - 26 gennaio 2026



Servizio Bilancio e Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dei Servizi:
tel. 091 705 4746 - mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it
tel. 091 705 4752 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	5
PREMESSA	5
ANALISI DEGLI EFEFTTI FINANZIARI: INTERVENTI E COPERTURE	6
ESAME DEI PROFILI FINANZIARI E DI MERITO DELL'ARTICOLATO	8
ARTICOLO 1	8
<i>MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI</i>	8
ARTICOLO 2	9
<i>MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2019, N. 1 IN MATERIA DI ACCESSO AI FONDI GESTITI DA IRFIS FIN SICILIA S.P.A.</i>	9
ARTICOLO 3	9
<i>MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2015, N. 16 IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA</i>	9
ARTICOLO 4	10
<i>CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI</i>	10
ARTICOLO 5	11
<i>INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AGRICOLE PER I DANNI DA PLASMOPARA VITICOLA</i>	11
ARTICOLO 6	11
<i>MISURE DI SOSTEGNO AGLI ALLEVAMENTI REGIONALI</i>	11
ARTICOLO 7	12
<i>MISURE DI SOSTEGNO PER IL COMPARTO ZOOTECNICO</i>	12
ARTICOLO 8	13
<i>CONTRIBUTO AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MESSINA COLPITI DA EVENTI ALLUVIONALI DELL'OTTOBRE 2009</i>	13
ARTICOLO 9	13
<i>MODIFICHE AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 1987, N. 8 IN MATERIA DI INDENNITÀ PER LE FARMACIE RURALI</i>	13
ARTICOLO 10	13
<i>CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL COMUNE DI MESSINA</i>	13
ARTICOLO 11	14
<i>ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA DI BENI DI ELEVATO VALORE NATURALISTICO E DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO</i>	14
ARTICOLO 12	14
<i>SPESE DI PROGETTAZIONE DEL CENTRO CONVEGNISTICO "LE CIMINIERE DI CATANIA</i>	14
ARTICOLO 13	15
<i>CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRESSO L'AEROPORTO "VINCENZO FLORIO" DI TRAPANI BIRGI</i>	15
ARTICOLO 14	15
<i>INTERVENTI IN FAVORE DELLA "MISSIONE DI SPERANZA E CARITÀ"</i>	15

ARTICOLO 15.....	15
<i>CONTRIBUTI IN FAVORE DEI CONSORZI UNIVERSITARI.....</i>	15
ARTICOLO 16.....	16
“ <i>CULTURA E TRADIZIONI DEI CASTELLI DI SICILIA”</i>	16
ARTICOLO 17.....	16
<i>CONTRIBUTO FONDAZIONE “SEBASTIANO TUSA ”</i>	16
ARTICOLO 18.....	17
<i>CONTRIBUTO ANNUALE FONDAZIONE VILLA DE PASQUALE.....</i>	17
ARTICOLO 19.....	17
<i>CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA (ME).....</i>	17
ARTICOLO 20.....	17
<i>SOSTEGNO ALL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.....</i>	17

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	n. 1030/A Stralcio II
Titolo	“Disposizioni finanziarie varie”
Iniziativa	Parlamentare
Commissione di merito	II
Relazione tecnica	NO

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, composto da 23 articoli, deriva dallo stralcio degli articoli – di competenza della Commissione bilancio – comunicato in Aula dalla Presidenza dell'ARS, nella seduta n. 220 del 16/21 dicembre 2025, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1030/A (disegno di legge di stabilità 2026-2028), ed è stato - conseguentemente a detta decisione – elaborato dalla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del Regolamento, nella seduta del 14 gennaio 2026.

Il testo attualmente non è dotato di relazione tecnica. Giova ricordare che tale documento, oltre a configurarsi quale allegato obbligatorio ai disegni di legge, rappresenta lo strumento essenziale per il vaglio dei profili propriamente contabili e finanziari delle disposizioni normative. La sua funzione è, segnatamente, quella di consentire l'aggiornamento della verifica circa la congruità e la correttezza della quantificazione degli oneri autorizzati, assicurando al contempo la coerenza degli stanziamenti rispetto alle finalità e agli obiettivi perseguiti dalle norme in esame.

ANALISI DEGLI EFEFTTI FINANZIARI: INTERVENTI E COPERTURE

Il disegno di legge in esame reca disposizioni normative le quali, indipendentemente dalla loro qualificazione di natura ordinamentale, configurano in larga misura profili di onerosità.

Sotto tale profilo, preme evidenziare come, nell'attuale formulazione, le suddette disposizioni - ancorché quantificate nella loro consistenza finanziaria - risultino prive della necessaria copertura finanziaria. Ne discende, pertanto, l'ineludibile necessità di procedere al reperimento delle risorse finanziarie da destinare alla compensazione dei relativi oneri, nel rigoroso rispetto dei canoni di contabilità pubblica e dei principi di coordinamento della finanza pubblica; ciò dovrà avvenire anche mediante la predisposizione di una specifica relazione tecnica, finalizzata a comprovare in modo analitico la sostenibilità finanziaria dell'intervento.

Il provvedimento, inoltre, nell'attuale stesura, palesa l'assenza della norma finanziaria di chiusura e dei prospetti riepilogativi concernenti gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni ivi contenute. Si rileva, segnatamente, la carenza di indicazioni puntuali circa le missioni e i programmi di spesa, i capitoli di riferimento e gli assessorati competenti per materia, oltre all'omissione delle conseguenti variazioni di bilancio e delle relative risultanze contabili.

Fatta tale premessa, **si evidenzia che il disegno di legge in esame dispone interventi per un ammontare pari a 37.750.000 euro per il 2026 e 392.000 euro per il 2028. Gli effetti finanziari complessivi per il triennio 2026-2028 risultano dunque pari a 38.142.000 euro, mentre per l'esercizio 2027 non si prevedono variazioni.** Tali risultanze riguardano esclusivamente misure di spesa. Sulle entrate, la disposizione di cui all'articolo 3 in materia di tassa automobilistica non predispone alcuna stima sugli effetti finanziari.

Tab. 1 - Interventi quantificati nel disegno di legge 1030/A stralcio

ESERCIZIO FINANZIARIO	2026	2027	2028	Totale 2026-2028
Nuove autorizzazioni di spesa con istituzione di un nuovo capitolo	26.250.000	-	-	26.250.000
Rifinanziamento di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	11.500.000	0	392.000	11.892.000
Interventi complessivi	37.750.000	0	392.000	38.142.000

Fonte: disegno di legge 1030/A stralcio

Come si deduce dalla tabella precedente, il 68% degli effetti finanziari afferiscono a disposizioni che introducono nuove autorizzazioni di spesa con istituzione di nuovi capitoli; la restante parte afferisce a rifinanziamenti di precedenti autorizzazioni di spesa

Il disegno di legge configura politiche finanziarie concentrate quasi esclusivamente nel primo anno del triennio. Analizzando le finalità di spesa perseguiti dalle disposizioni per missioni di bilancio, si evidenza che gli interventi si focalizzano sulle seguenti tre aree, le quali assorbono oltre l'85% della manovra totale:

- 1) **Sviluppo economico e competitività** (Missione 14): Rappresenta la voce di spesa più consistente con 12.000.000 euro.
- 2) **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** (Missione 16): Segue con uno stanziamento di 10.800.000 euro.
- 3) **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** (Missione 9): Registra un impegno di 9.800.000 euro.

TAB. 2 – Effetti finanziari per missione di spesa 2026-2028 (valori in euro)

Missione	Effetti finanziari			
	2026	2027	2028	Totalle 2026-2028
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	600.000	-	-	600000
4. Istruzione e diritto allo studio	1.000.000	-	-	1000000
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	250.000	-	392.000	642000
6. Politiche giovanili, Sport e Tempo libero	500.000	-	-	500.000
7. Turismo	100.000	-	-	100.000
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.000.000	-	-	1.000.000
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9.800.000	-	-	9.800.000
12. Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia	500.000	-	-	500.000
14. Sviluppo economico e competitività	12.000.000	-	-	12.000.000
16. Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	10.800.000	-	-	10.800.000
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1.200.000	-	-	1.200.000
Totale complessivo	37.750.000	-	392.000	38.142.000

Fonte: disegno di legge 1030/A stralcio

Le restanti risorse sono ripartite tra interventi di natura istituzionale, sociale e territoriale, tra cui spiccano: Relazioni con le altre autonomie (Missione 18) per 1.200.000 euro; Istruzione e Assetto del territorio (Missioni 4 e 8) per 1.000.000 euro ciascuna; Diritti sociali e Politiche giovanili (Missioni 12 e 6): 500.000 euro ciascuna.

ESAME DEI PROFILI FINANZIARI E DI MERITO DELL'ARTICOLATO

Articolo 1

Misure per il sostegno alle esportazioni

Il comma 1, prevede un finanziamento a fondo perduto di contributi in favore delle micro imprese e delle piccole e medie imprese aventi un'unità produttiva nel territorio della Regione, per l'abbattimento dei tassi di interesse sui mutui contratti dalle medesime a partire dal 1° luglio 2025 con banche e intermediari finanziari per programmi di investimento o per fabbisogno finanziario circolante nonché per l'abbattimento dei costi di trasporto merci a carico delle imprese siciliane. A tal fine il Governo stanzia 10 milioni di Euro in un apposito plafond nell'ambito del Fondo Sicilia.

Il comma 2 attribuisce ad un decreto dell'Assessore per l'Economia, previo parere della Commissione Bilancio dell'ARS, l'individuazione della misura massima dei contributi, le condizioni, le modalità di erogazione, le priorità e la regolamentazione di dettaglio dei medesimi.

Criticità: la norma, nel rinviare quanto all'applicazione della disposizione al decreto dell'Assessore **non detta alcun principio o criterio direttivo** utile ad orientarne la discrezionalità in ordine alle modalità di attuazione, in **violazione del principio costituzionale di legalità sostanziale**.

Si segnala, altresì, dal punto di vista della formulazione del comma 1, **la necessità di richiamare esplicitamente, in materia di aiuti “de minimis”**, il rispetto del Regolamento UE 2023/283 del 13 dicembre 2023.

Articolo 2

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 in materia di accesso ai fondi gestiti da Irfis FinSicilia s.p.a.

L'articolo 52 modifica l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2019. La norma originaria disciplina le modalità di utilizzo del "Fondo Sicilia", gestito da IRFIS FinSicilia S.p.A., individuando come beneficiari le imprese (giovanili, femminili, start-up, vittime di usura, ecc.).

La modifica proposta estende la platea dei beneficiari aggiungendo "le persone fisiche che realizzino impianti fotovoltaici presso le abitazioni di proprietà".

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L.R. n. 1/2019 la missione del fondo è quella di "destinare le suddette risorse esclusivamente alle finalità di sostegno e agevolazione del credito (...) alle imprese operanti in Sicilia (...) agli enti pubblici regionali che svolgono attività in favore delle imprese".

Articolo 3

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 in materia di tassa automobilistica

L'articolo apporta una modifica puntuale alla disciplina della Tassa Automobilistica Regionale (il c.d. "Bollo Auto") in relazione al regime di esenzione temporanea per i rivenditori di veicoli (c.d. "minivoltura").

La disposizione interviene sul comma 1-quater dell'articolo 2 della legge regionale n. 16/2015. La norma vigente stabilisce che per i concessionari e rivenditori auto, la presa in carico del veicolo per la rivendita interrompe l'obbligo di pagamento del bollo, in quanto l'obbligazione tributaria non sorge in capo a loro.

La modifica aggiunge una specificazione e chiarisce che **l'obbligazione tributaria che non sorge in capo al rivenditore comprende anche "l'eventuale omesso versamento da parte del precedente intestatario della tassa automobilistica scaduta anteriormente alla data di cessione del veicolo"**.

In sintesi, la norma esplicitamente mira a impedire che i concessionari possano essere oggetto di qualsiasi azione di recupero crediti da parte della Regione per bolli non pagati dai vecchi proprietari prima della vendita al concessionario.

Criticità: Sul punto si sottolinea che la norma non stima alcun effetto in termini di minori entrate. Sul punto si sottolinea, coerentemente con gli indirizzi metodologici sulle coperture finanziarie fornite dalla Corte dei conti (vedi deliberazione n. 08/SEZAUT/2021/INPR), che nel caso di oneri consistenti in minori entrate, è corretto valutare l'impatto della nuova normativa sulla legislazione vigente, segnatamente dal punto di vista dell'effetto sostitutivo ovvero integrativo che deriva dalle nuove disposizioni e dei correlati effetti indiretti. Infatti, sotto il profilo metodologico, si ritiene ammissibile la quantificazione non soltanto degli effetti finanziari diretti ma anche di quelli indotti, con impatto non soltanto nel settore specifico dell'intervento ma anche sul sistema economico nel suo complesso.

Articolo 4

Contributo straordinario a favore delle attività commerciali

L'emendamento introduce un nuovo articolo volto a sostenere economicamente determinate attività commerciali.

Il comma 1 autorizza l'Assessorato alle Attività Produttive a concedere un contributo straordinario, a titolo di indennizzo. I beneficiari sono gli imprenditori i cui esercizi commerciali si trovano in "località ad alta valenza turistica delle Città Metropolitane". La condizione per ricevere il contributo è che l'attività dell'impresa sia economicamente penalizzata dalla chiusura al traffico della viabilità pubblica di fronte all'esercizio. La norma specifica che l'aiuto deve essere concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.

Il comma 2 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026. La norma delega a un successivo decreto dell'Assessore regionale per le Attività Produttive la definizione dei criteri e modalità di erogazione del contributo.

Si segnala, altresì, dal punto di vista della formulazione del comma 1, **la necessità di richiamare esplicitamente, in materia di aiuti “de minimis”, il rispetto del Regolamento UE 2023/283 del 13 dicembre 2023.**

Profili di criticità costituzionale: il comma 2, nel rinviare quanto all'applicazione della disposizione al decreto dell'Assessore **non detta alcun principio o criterio direttivo** utile ad orientarne la discrezionalità in ordine alle modalità di attuazione, in **violazione del principio costituzionale di legalità sostanziale.**

La norma, inoltre, limita il beneficio ai soli esercizi ubicati nelle Città Metropolitane, dunque limita l'intervento alle sole aree di Palermo, Catania e Messina. Questa restrizione basata su un mero dato territoriale andrebbe giustificata onde rispettare il principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Articolo 5

Interventi a sostegno delle aziende agricole per i danni da Plasmopara viticola

La disposizione incrementa per l'esercizio 2026 di dieci milioni di euro lo stanziamento già disposto dall'articolo 28, comma 2, della legge regionale 18 novembre 2024, n.28, per il riconoscimento di aiuti in favore delle imprese agricole siciliane colpite dall' evento calamitoso degli attacchi alle colture viticole da Plasmopara.

Articolo 6

Misure di sostegno agli allevamenti regionali

L'articolo dispone un rifinanziamento per l'anno 2026 di una misura di aiuto al settore zootecnico introdotta dalla recente legge regionale n. 31 del 2025.

La disposizione autorizza il Dipartimento Agricoltura alla spesa di 500.000 euro per l'esercizio finanziario 2026. La spesa è destinata esclusivamente alle finalità di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31. L'intervento, pertanto, consiste nell'erogazione di contributi per l'acquisto o l'utilizzo di riproduttori

(maschi e femmine iscritti ai libri genealogici) per il ripopolamento delle stalle (sia per carne che per latte).

L'art. 23 della L.R. n. 31 del 2025 prevede che l'aiuto possa essere concesso nella misura massima dell'80 per cento della spesa sostenuta, per un importo in ogni caso non superiore a euro 40.000,00 per impresa beneficiaria.

La spesa viene imputata alla Missione 16, Programma 1, Capitolo 542106.

Criticità: si osserva che il comma 4 dell'art. 23 della L.R. n. 31/2025 richiama il regime de minimis (di cui al Regolamento UE n. 1408/2013) solo per gli interventi del comma 1 del medesimo articolo, lasciando il comma 3, modificato dalla disposizione in commento, privo di esplicita base giuridica europea.

Sarebbe, pertanto, opportuno inserire nella norma che i finanziamenti verranno erogati conformemente al regime de minimis ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione, modificato dal Regolamento UE n. 2023/2391 del 4 ottobre 2023.

Articolo 7

Misure di sostegno per il comparto zootecnico

L'articolo introduce una misura di indennizzo specifica per il settore zootecnico per l'esercizio finanziario 2026, autorizzando l'Assessorato all'Agricoltura a spendere 300.000 euro nel 2026 per sostenere gli allevamenti colpiti da focolai di due specifiche patologie: l'Anaplasma bovis e l'Anaplasma centrale.

L'erogazione di aiuti alle aziende zootecniche avviene secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di animali abbattuti o deceduti.

La morte degli animali deve essere stata certificata dai dipartimenti veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali negli ultimi dodici mesi.

L'articolo autorizza l'erogazione di fondi pubblici alle imprese per compensare la perdita di capitale zootecnico. Si tratta, dunque, di una misura di aiuto di Stato ai sensi

dell'art. 107 TFUE, tuttavia, il testo non richiama alcun regolamento europeo (né il regime de minimis né il regolamento di esenzione per categoria ABER), ai sensi del quale si intendano erogare gli aiuti secondo modalità compatibili con il diritto europeo.

Articolo 8

Contributo ai comuni della provincia di Messina colpiti da eventi alluvionali dell'ottobre 2009

L'articolo stanzia 1 milione di euro per finanziare un contributo in favore dei comuni della Città metropolitana di Messina colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2009, da ripartirsi al 50% tra il comune di Messina, da un lato, e i comuni di Fiumedinisi, Scaletta Zanclea e Itala, dall'altro, in proporzione alla popolazione residente in ciascuno di essi.

Articolo 9

Modifiche al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 in materia di indennità per le farmacie rurali

La norma individua, con decorrenza dal 2024, tra i dei soggetti beneficiari dell'indennità erogata dall'Assessorato alla salute anche i titolari di farmacia costituiti in forma societaria, oltre ai direttori responsabili e ai gestori provvisori.

Criticità: La disposizione determina un ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennità, con potenziali effetti finanziari a carico del bilancio regionale che non risultano puntualmente quantificati. Al riguardo, si rileva la necessità di esaminare le conseguenze finanziarie derivanti dall'estensione del beneficio ovvero a dimostrarne l'eventuale neutralità finanziaria.

Articolo 10

Contributo per il servizio idrico integrato nel comune di Messina

L'articolo autorizza il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti a concedere al comune di Messina un **contributo, per il 2026, pari a euro 6.800 migliaia** di euro al fine

di completare gli **interventi nel settore idrico** attualmente in corso di esecuzione nel comune di Messina.

Articolo 11

Acquisizione al demanio della Regione siciliana di beni di elevato valore naturalistico e di rilevante interesse pubblico

L'articolo autorizza, per l'incremento del patrimonio pubblico regionale a fini di tutela ambientale, la spesa di **3.000.000 di euro** per l'esercizio finanziario 2026, per acquisire al demanio della Regione siciliana (Ramo Ambiente) beni immobili, che abbiano "*elevato valore naturalistico*" e siano di "*rilevante interesse pubblico*" e che ricadano all'interno delle Aree naturali protette regionali.

La finalità dell'acquisizione è di conservazione, gestione e ripristino naturalistico.

L'operazione deve avvenire in attuazione dell'**articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98** (Legge sui Parchi e le Riserve) e la spesa viene imputata alla Missione 9, Programma 5.

Articolo 12

Spese di progettazione del centro convegnistico “Le Ciminieri di Catania

L'articolo stanzia **1 milione di euro**, per l'esercizio finanziario 2026, per le spese di progettazione del centro convegnistico “Le Ciminieri” di Catania, le cui sale sono andate distrutte a causa di un incendio verificatosi lo scorso novembre, autorizzando, a tal fine, il Dipartimento regionale tecnico ad erogare un contributo straordinario in favore della suddetta Città Metropolitana.

Articolo 13

Contributo straordinario per interventi infrastrutturali presso l'aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi

Si prevede un contributo straordinario di 600 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 per la riqualificazione infrastrutturale dell'edificio air-side “ex Ospedaletto” dell'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Il comma 2 del medesimo articolo specifica che l'Ufficio speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale è autorizzato ad erogare il contributo nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (T.U. società partecipate) e della normativa in materia di aiuti di Stato.

Articolo 14

Interventi in favore della “Missione di Speranza e Carità”

L'articolo reca un'**autorizzazione di spesa, per il 2026, di 500.000 euro** da parte del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali per il pagamento dei debiti della “Missione di Speranza e Carità” di Palermo maturati al 31 dicembre 2025 nei confronti del gruppo AMAP S.p.a., entro il limite del predetto stanziamento, previo specifico accordo tra la Regione e la società che preveda lo stralcio dell'eventuale debito residuo.

Profili di criticità costituzionale: trattandosi di un contributo ad un ente specifico costituisce una **norma provvedimento**, pertanto in possibile **violazione dell'art. 3 della Costituzione** per disparità di trattamento e **violazione del principio di uguaglianza**.

Articolo 15

Contributi in favore dei Consorzi Universitari

L'articolo stanzia, per il 2026, **1 milione di euro** in favore dei Consorzi Universitari che operano in territori nei quali insistono uno o più siti UNESCO, che distano dagli

atenei di riferimento oltre i 180 chilometri e di cui sono soci città con popolazione inferiore ai trentacinquemila abitanti.

Articolo 16

*Contributi in favore dei comuni appartenenti al consorzio
“Cultura e tradizioni dei Castelli di Sicilia”*

L’articolo stanzia, per il 2026, **200.000 euro in favore dei comuni appartenenti al consorzio “Cultura e tradizioni dei Castelli di Sicilia”**.

Si segnala l’opportunità di sopprimere l’inciso che riguarda le finalità di cui all’art. 4, comma 2, lett. r), l.r. 30 gennaio 2025, n. 3 ss.mm., poiché le medesime risultano assorbite da quanto già previsto dalla disposizione in esame circa la destinazione del contributo in favore dei comuni del menzionato consorzio. Si ritiene semmai necessario specificare **il soggetto che provvederà all’assegnazione dei contributi**, ossia verosimilmente l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, come previsto originariamente dal citato art. 4, comma 2, lett. r), nonché **il criterio per l’assegnazione dei medesimi**.

Articolo 17

Contributo Fondazione “Sebastiano Tusa”

L’articolo prevede, per il 2026, un **contributo straordinario di 250 migliaia di euro in favore della Fondazione “Sebastiano Tusa”** per tutelare, diffondere, promuovere e valorizzare la figura di Sebastiano Tusa e per realizzare progetti di rilevanza internazionale.

Profili di criticità costituzionale: trattandosi di un contributo ad un ente specifico costituisce una **norma provvedimento**, pertanto in possibile **violazione dell’art. 3 della Costituzione** per disparità di trattamento e **violazione del principio di uguaglianza**.

Articolo 18

Contributo annuale Fondazione Villa De Pasquale

L'articolo in questione trasforma la spesa di **392.000 euro** autorizzata in favore della Fondazione Villa De Pasquale dall'art. 34, comma 8, l.r. 12 agosto 2024, n. 25 per le sole annualità 2024-2027 in una **spesa a regime**.

Profili di criticità costituzionale: trattandosi di un contributo ad un ente specifico costituisce una **norma provvedimento**, pertanto in possibile **violazione dell'art. 3 della Costituzione** per disparità di trattamento e **violazione del principio di uguaglianza**.

Articolo 19

Contributo a favore del comune di Santa Lucia del Mela (ME)

L'articolo prevede, per il solo esercizio finanziario 2026, **un contributo di 100.000 euro** in favore del Comune di Santa Lucia del Mela (ME) per gli eventi di “RespiArte”.

Articolo 20

Sostegno all'organizzazione di eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionale

L'articolo stanzia **500.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2026-2028** per favorire l'organizzazione di eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionale. A tal fine istituisce un apposito fondo (Missione 6, Programma 1) e autorizza l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previa acquisizione di manifestazioni di interesse, a contribuire al sostegno delle spese legate a tali eventi.

Si segnala, tuttavia, che la disposizione **non indica quali dovrebbero essere i criteri di attribuzione dei contributi** a sostegno delle spese per l'organizzazione dei suindicati eventi, così attribuendo eccessiva discrezionalità nell'assegnazione dei medesimi ed esponendosi, di conseguenza, a profili di illegittimità.